

PROTOCOLLO D'INTESA

T R A

MINISTERO DELLA CULTURA

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI CULTURALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE

La **Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali** (d'ora innanzi "DG-ERIC"), con sede legale in Roma, Via Milano, 76 – tel. 06.48291203 – email: dg-eric@cultura.gov.it – Codice Fiscale 97831180589, rappresentata in forza del ruolo di Legale Rappresentante dal dott. Mario Turetta, nato il 1° ottobre 1958 ad Alpignano (Torino), C.F. TRTMRA58R01A222C, per la sua carica domiciliato presso l'Ente;

Il **Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali** (d'ora innanzi "CUEBC"), con sede legale in Ravello (SA), tel. 089 858195 – email: univeur@univeur.org, Codice Fiscale: 95010740652 , rappresentato dall'On.le Alfonso Andria, nato il 27.05.1952 a Salerno (SA), C.F. NDRLNS52E27H703Y, per la sua carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Ente;

Il **Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale** (d'ora innanzi "DICEA") dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede legale in Napoli alla Via Claudio 21 pec: francesco.pirozzi@personalepec.unina.it, Codice Fiscale 00876220633, rappresentato dal Direttore prof. Ing. Francesco Pirozzi, nato a Napoli il 07/06/1960, C.F. PRZFNC60H07F839L, per la sua carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Ente;

in prosieguo anche denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte",

VISTI

- l'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

- il D. Lgs. del 20 ottobre 1998, n. 368, recante *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.M. 28 gennaio 2020, n. 21, recante *Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, che nell'Allegato 3 definisce i compiti del Servizio I – *Ufficio Studi* della DG-ERIC;
- il D.L. del 1 marzo 2021, n. 22, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*, e in particolare l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale “Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero della cultura”;

TENUTO CONTO

- del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo il 13 luglio 2021.
- del Programma Nazionale per la Ricerca 2021 – 2027;
- della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021 – 2027.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del citato DPCM del 2/12/2019, n. 169, e in particolare dell'art. 15, comma 1, la Direzione generale *svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero*;
- ai sensi del citato DPCM del 2/12/2019, n. 169, art. 15, comma 2, il Direttore generale “*d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attività di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le università e con enti e*

organismi di formazione, in particolare con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e con la Scuola dei beni e delle attività culturali; gestisce la banca dati della formazione; f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero; h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali”;

- il DICEA promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura scientifica e coordina le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati;
- il DICEA si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Presta, altresì, servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente;
- il DICEA sviluppa diverse linee di ricerca nel settore della valorizzazione e fruizione dei Bani Culturali anche in forma sperimentale mediante i propri laboratori;
- il DICEA implementa le attività di Terza Missione a favore del Public Engagement volte a condividere formazione e ricerca e a instaurare relazioni stabili di ascolto, dialogo e collaborazione anche tra le istituzioni;
- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- che le Parti sono libere di coinvolgere altri istituti di cultura, di formazione e di ricerca europei ed esteri già operanti in Italia, pubblici e privati, oltre a Accademie, Istituti e Fondazioni senza fini di lucro, incluse le imprese.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - Finalità

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa finalizzato alla collaborazione tra le Parti in materia di azioni di ricerca, formazione e aggiornamento professionale, trasferimento tecnologico e disseminazione.

ART. 2 - Oggetto

1. Le attività comuni sono finalizzate all'attuazione di iniziative condivise di ricerca, possibili percorsi di formazione e di aggiornamento professionale nonché di programmazione e realizzazione di attività scientifiche e culturali in conformità non le finalità istituzionali delle Parti.
2. Le attività comuni potranno svolgersi nei seguenti ambiti:
 - a) definizione dell'offerta formativa riservata ai dipendenti del Ministero della cultura e/o a professionisti del patrimonio culturale;
 - b) progettazione e realizzazione di corsi e/o moduli formativi e/o workshop e/o seminari e/o laboratori;
 - c) attività di studio e di ricerca di comune interesse;
 - d) attività di studio e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con associazioni e enti no-profit;
 - e) attivazione di Tirocini, Borse di Ricerca, Borse di Dottorato e Assegni di Ricerca nel settore dei beni culturali, come previsto dalla normativa vigente;
 - f) attivazione di cantieri-scuola;
 - g) organizzazione di sopralluoghi e laboratori comuni sul campo;
 - h) programmazione e realizzazione di attività di promozione e divulgazione di contenuti culturali.
 - i) presentazione di domande di finanziamento congiunte su specifici progetti in risposta a bandi emanati da Enti ed Organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali (PNRR, PNR, Ministeri, Unione Europea, etc), anche attraverso la cooperazione con organismi terzi nazionali ed internazionali.

ART. 3 - Attuazione

Per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo d'intesa potranno essere definiti accordi attuativi e specifici progetti tra le Parti, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle stesse.

ART. 4 - Oneri di spesa

1. Il presente Protocollo d'intesa non comporta impegni di spesa per le Parti in quanto l'oggetto è da ciascuna perseguito, in linea generale, nell'ambito delle proprie finalità.
2. La partecipazione alle attività comuni, concordate e programmate tra le Parti con accordi di cui all'art. 3, non è a titolo oneroso, fatte salve espresse previsioni di legge in materia.

3. Le parti si riservano di integrare le condizioni previste nel presente accordo, sottoscrivendo appositi accordi integrativi per lo sviluppo di progetti specifici.

4. Le parti ribadiscono che l'eventuale finanziamento di specifici progetti è concordato tra le stesse parti con accordi bilaterali o negli stessi accordi integrativi; non sarà in nessun caso addebitato alcun costo che non sia stato previamente concordato e formalmente approvato dalle parti e disciplinato nell'ambito di singoli progetti contemplati da successivi accordi operativi.

ART. 5 – Impegni delle Parti

Entrambe le Parti possono:

- a) condividere informazioni, dati (di proprietà delle Parti), conoscenze e competenze utili alla realizzazione delle finalità di studio, ricerca, trasferimento tecnologico, progettazione, valorizzazione e disseminazione di cui al presente Protocollo d'intesa.
- b) mettere reciprocamente a disposizione proprie strutture, nonché cantieri-scuola finalizzati alla formazione attiva e sul campo del personale e professionisti di settore, provvedendo, ognuno per la sua parte, agli oneri relativi alle assicurazioni e agli obblighi di competenza ai sensi D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- c) organizzare attività comuni, esperienze di *tirocinio* e cantieri compresi, concordate e programmate da entrambe le Parti che sottoscriveranno a tal fine apposito accordo;
- d) promuovere e coordinare programmi di ricerca scientifica da svolgersi anche con l'ausilio di consulenze scientifiche e di personale specializzato di istituzioni pubbliche e private, di volta in volta individuato, senza oneri per le Parti;
- e) progettare e realizzare percorsi formativi nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di produrre un'offerta di programmi di fruizione e didattici, coerente con gli obiettivi gestionali e di qualità;
- f) promuovere e coordinare programmi di ricerca, monitoraggio e verifica nel campo della educazione, promozione e comunicazione del patrimonio, da svolgersi anche con l'ausilio di consulenze scientifiche e di personale specializzato di istituzioni pubbliche e private, di volta in volta individuato, senza oneri per le Parti.

ART. 6 – Titolarità dei risultati

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente Protocollo d'intesa si intendono di proprietà comune.

Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa scritta tra le Parti, nei limiti e nei modi dalle Parti concordate, nonché facendo esplicito riferimento al presente Protocollo d'intesa.

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione conformemente alle attività istituzionali.

ART. 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti

Il presente Protocollo non conferisce alle Parti il diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell'altra Parte, senza una preventiva e specifica autorizzazione.

ART. 8 - Riservatezza

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutte le informazioni confidenziali scambiate in esecuzione del presente Protocollo, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

2. In caso di necessità, per specifiche esigenze, potrà essere concordata la sottoscrizione di separato accordo di riservatezza.

ART. 9 - Responsabili del Protocollo e comunicazioni

1. Le Parti indicano quali referenti, cui competono la responsabilità del presente accordo e dei rapporti con le altre Parti:

- per DG-ERIC: il Dirigente del Servizio I – Ufficio Studi, Dott. Marco Puzoni, il quale si avvarrà del supporto della Dott.ssa Elisabetta Borgia (Responsabile Ufficio Educazione, Formazione e Ricerca) e dell'arch. Maria Adelaide Ricciardi (Responsabile Ufficio Tecnico, manutenzioni e gestione sedi, trasparenza e anticorruzione, sicurezza dei luoghi e delle persone);
- per CUEBC: Prof. Ing. Ferruccio Ferrigni, Coordinatore dei Programmi del CUEBC;
- per DICEA: Prof. Ing. Roberto Castelluccio, docente di Architettura Tecnica;

L'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente alle controparti per iscritto.

2. Tutte le comunicazioni e la documentazione riguardanti il presente Protocollo d'intesa dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:

- per la DG ERIC: dg-eric.servizio1@cultura.gov.it; dg-eric@cultura.gov.it

- per CUEBC: ferrigni@unina.it; univeur@univeur.org
- per DICEA: roberto.castelluccio@unina.it – roberto.castelluccio@personalepec.unina.it

ART. 10 - Trattamento dati

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, con particolare riferimento al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al Protocollo ovvero allo svolgimento dell'attività collegate, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Protocollo d'intesa.

3. Le Parti si impegnano ad adottare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse del Protocollo d'intesa.

4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- Per la DG ERIC: Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della cultura, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), cui rivolgersi consultando apposita pagina dei

contatti. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo PEO rpdcultura@cultura.gov.it, PEC rpdcultura@mailcert.cultura.gov.it | telefono: 06.67232494 | Via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA).

- Per CUEBC: Titolare del trattamento è il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, con sede in Ravello (SA), rappresentato legalmente dal Sen. Alfonso Andria. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo PEO univeur@univerur.org - PEC univeur@pec.it | Tel. 089 858195 – Villa Rufolo, snc – 84010 RAVELLO (SA) ITALIA.

-Per DICEA: Titolare del trattamento è il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Codice Fiscale 00876220633, con sede legale in Napoli alla Via Claudio 21, rappresentato dal Direttore prof. Ing. Francesco Pirozzi - PEC: francesco.pirozzi@personalepec.unina.it.

6. Le Parti possono pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Protocollo d'Intesa.

ART.11 – Durata, modifica, rinnovo e recesso

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di tre (3) anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante comunicazione scritta tra le Parti.
2. Proposte di modifiche possono essere avanzate da entrambe le Parti. Ogni modifica o integrazione del presente Protocollo d'intesa dovrà avvenire per iscritto ed essere approvata dagli organi competenti delle Parti.
3. Il recesso dal Protocollo d'intesa potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le Parti, a mezzo comunicazione scritta trasmessa con raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà efficacia trascorsi 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il recesso dal Protocollo d'intesa o la sua naturale scadenza non hanno effetto sulle attività in svolgimento che si concluderanno come indicato negli specifici progetti o nei relativi accordi attuativi.

ART. 12 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 13 – Normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa, le Parti fanno

riferimento alla normativa vigente in materia.

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

ART. 14 – Registrazione e bollo

Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Le spese per l'imposta di bollo sono a carico di chi effettua la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005.

Roma / Ravello / Napoli

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

Il Direttore Generale, Dott. Mario TURETTA

CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI CULTURALI

Il Presidente, On.le Alfonso ANDRIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE, UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

Il Direttore, Prof. Ing. Francesco PIROZZI